REGOLAMENTO

PER

LA RECLUTAZIONE

DELL' ESERCITO.



PALERMO

NELLA STAMPERIA REALE.

Ai 23. Settembre 1800.

REGOLAMENTO

PER

LA RECLUTAZIONE DELL' ESERCITO.

Essendo necessario al Real Servizio di regolare con una norma invariabile tutto ciò, che concerna la Reclutazione delle Truppe, stabilendo in questa parte interessantissima dell' amministrazione dell' Esercito tutto l' ordine, e tutta l' uniformità possibile pe' vantaggi de' Reali interessi, e per promuovere un oggetto di tanta importanza, quant' è quello di mantener i Reali Eserciti completi di gente, che spontaneamente abbracci il nobile, e glorioso mestier delle Arme; ha perciò il Re comandato che provvisionalmente, e sino ad altra sovrana sua determinazione, si osservi quanto segue.

1. In tutt' i Corpi dell' Esercito di ogni Arme saranno specialmente incaricati del Reclutamento i rispettivi Consigli di Amministrazione, che dove non vi sieno si dovranno immediatamente formare, e comporre nel modo antico, sintanto che Sua Maestà non determini altrimenti.

2. Ogni Consiglio di Amministrazione escogiterà, e stabilirà i mezzi convenienti per

promuovere la Reclutazione, scegliendo a tal uopo, per darne loro uno speciale incarico, gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Soldati più idonei. Questa scelta dovrà sempre essere approvata da Sua Maestà per mezzo della Real Segreteria di Guerra.

3. Ogni Consiglio di Amministrazione potrà ancora, e previa sempre la sovrana approvazione, dar incarico di reclutare agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Soldati invalidi, Aggregati, Ritirati, o Graduati, e di Milizie urbane, e provinciali, purchè sieno idonei a tal disimpegno.

4. Oltre a' Consigli di Amministrazione, qualunque Militare al servizio di Sua Maestà, ed ogni Particolare potrà reclutare da se per le Reali Truppe, purchè lo esegua con sovrano permesso, e secondo la norma prescritta in questo Regolamento; ed un tal servizio sarà particolarmente accetto, e proporzionatamente premiato dalla Maestà Sua.

5. A tutti costoro, che in qualunque modo s' impieghino a far Reclute per l' Esercito, sarà rigorosamente vietato di usar la forza, le minacce, o altri mezzi illeciti per far ingaggiar la gente al servizio militare, pel quale deve essenzialmente concorrere la più pura, e decisa volontà di servire, e difendere il Re, e lo Stato.

6. Qualunque Uffiziale, Basso-Uffiziale, Soldato, o Particolare, che abbia commissione di reclutare, dovrà esser munito di un Dispaccio di autorizzazione da emanarsi unicamente dalla Real Segreteria di Stato, e

Guerra, ed il quale sarà stampato secondo il modello (*A*) annesso a questo Regolamento.

7. Qualunque incaricato di Reclutazione scelto da un Consiglio di Amministrazione, oltre il Dispaccio suddetto, dovrà dal detto Consiglio ricevere una particolare Istruzione firmata da tutt' i membri del Consiglio, col V. B. dell' Ispettore, e colla quale si spiegherà distintamente tutto ciò, che convenga per facilitare il disimpegno della commissione, e l' esecuzione di quanto si prescrive in questo Regolamento.

8. Gli atti d' ingaggiamento saranno stampati secondo il modello (*B*); e visati dal Colonnello, o Comandante del Corpo, ne sarà consegnato un competente numero al Commissionato di reclutare, tenendosene esatto registro dal Consiglio di Amministrazione, per prendersene stretto conto, e potersi evitare ogni abuso.

9. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le somme da liberarsi da volta in volta ad ogni Commissionato per mezzo del Quartiermastro del Corpo, onde poter supplire alle spese della reclutazione; e prescriverà la regola di contabilità da osservarsi nel disimpegno della commissione, come altresì le gratificazioni da darsi sopra i fondi stabiliti a quegl' Impiegati, che chiederanno compenso delle loro fatiche.

10. Ne' casi urgenti, e dove il Quartiermastro non possa far pervenire con sollecitudine le somme, che il Consiglio di Amministrazione liberi a qualche Commissionato,

potrà costui dimandare il danaio bisognevole al Tesoriere, o Percettore Provinciale, o Regio Segreto; ma costoro non potranno far verun pagamento a' riferiti Commissionati di Reclutazione, se non in vista di lettera di officio, in cui ciò si dimandi dall intero Consiglio di Amministrazione, e sempre per piccola somma la volta, e dandone immediatamente avviso alla Real Segreteria di Guerra, per disporsene il disconto corrispondente.

11. Allorchè un Commissionato, di qualunque grado militare egli sia, o sia Pagano, giunga al luogo, nel quale debba esercitar la sua commissione, dovrà presentarsi al Comandante militare, se vi sia, ed al Capo della giurisdizione pagana, o al secondo solamente, se non vi sia il primo, mostrando sì all' uno, che all' altro, gli ordini, che abbia pel disimpegno del suo incarico, e chiedendo il permesso, o consenso per esercitarlo.

12. Tutti coloro, ch' essendo Militari abbiano commissione di reclutare, non potranno mai vestire altro abito, che il proprio Uniforme col distintivo del proprio grado; e vestiranno sempre in ogni luogo con quella decenza, che si conviene, e nello stesso modo, come se stessero alle rispettive Bandiere.

13. Nelle Piazze, ed in que' luoghi, dove sieno Truppe sotto gli ordini di un Capo militare, costui baderà attentamente che si osservi con esattezza quanto è prescritto nell' articolo precedente; ed essendovi de' Bassi-Ufficiali, o Soldati sotto gli ordini del Commissionato di reclutare, farà che i medesimi

si trovino alle grandi Parate, come se fossero parte della guernigione; ma senza obbligarli a prestar altro servizio se non quello relativo al Reclutamento, che ogni Capo militare dovrà sempre, sotto la propria responsabilità, promuovere per la sua parte, quanto sia possibile.

14. In ogni luogo gli Uffiziali, ed ogni altro, che sia commissionato di reclutare, dovranno condursi in maniera da conciliarsi la stima, e l'affetto degli abitanti, e dare una vantaggiosa idea del servizio militare, e del proprio Reggimento, o Corpo; ed essendo ciò della massima importanza per l'oggetto della Reclutazione, il cui buon esito quasi che unicamente dipende dalla condotta de' Militari, e dall'opinione, che i Popoli hanno della Milizia; perciò tutt' i Capi militari, e politici di ogni luogo con somma vigilanza baderanno alla condotta de' riferiti Commissionati, per dar parte di ogni loro trasgressione direttamente a Sua Maestà per la via della Real Segreteria di Stato, e Guerra, onde la Maestà Sua possa dare le opportune provvidenze.

15. Ad ogni Soldato, che faccia una Recluta, gli sarà diminuito di sei mesi il tempo del proprio impegno, oltre lo stabilito pagamento per la Recluta; a chi ne faccia due, sarà diminuito il detto tempo per altri sei mesi, e così per altre Reclute.

16. Ogni Uffiziale, che sia promosso a grado maggiore in ciascun Corpo, sarà obbligato nel termine di un anno dopo la sua promo-

zione di presentare due Reclute al proprio Corpo, senza servirsi de' Commissionati della Reclutazione; e non eseguendolo, si disconterà dal suo nuovo soldo l' importo della Reclutazione di due uomini, che sarà versato nel Fondo di Reclutazione della cassa del proprio Corpo.

17. Ogni Soldato, Basso-Uffiziale, od Uffiziale, che vada con licenza al proprio paese, e nel ritorno porti più di due Reclute, oltre il pagamento di tutte le spese delle medesime dal Fondo di Reclutazione, percepirà dalle Officine gl' interi averi, come se fosse stato presente al proprio Corpo. Se tali Reclute non si trovino ammissibili, le dette spese, e quelle del ritorno al proprio paese, saranno a carico dell' Individuo, che le abbia condotte, ed il quale sarà perciò privo del vantaggio di godere gl' interi soldi pel tempo della sua licenza, sempre che le Reclute ammesse non sieno più di due. Non lascerà però di notarsi, e considerarsi il merito, e lo zelo di coloro, che porteranno Reclute buone, benchè il numero di queste non giunga a quello stabilito per poter godere del riferito vantaggio degl' interi averi. Le Reclute, che si rimanderanno per non ritrovarsi ammissibili, saranno munite di un Certificato secondo il modello (C).

18. Tutti gli Uffiziali, che si distingueranno in promuover Reclute, saranno specialmente tenuti presenti per le sovrane beneficenze; ma sarà proibito sotto rigorose pene, ad arbitrio di Sua Maestà, il mettere a con-

to di Uffiziali particolari quelle Reclute, che i Commissionati de' Consigli di Amministrazione debbono unicamente fare pe' Corpi, da cui ne abbiano avuto l' incarico.

19. I Particolari pagani, che s' impieghino nella Reclutazione, saranno specialmente compensati con gratificazioni, onori, od impieghi militari, o politici, a proporzione de' servigj, che avranno renduti, ed in vista di Certificati de' rispettivi Consigli di Amministrazione, da' quali appariscano gli effettivi loro meriti.

20. Le Reclute dovranno essere sane, ben conformate, e di una volontà decisa di servir nella Truppa. Nelle particolari Istruzioni de' Consigli di Amministrazione si spiegherà quale debba essere la statura delle medesime, secondo gli antichi Regolamenti sinora praticati, e la quale a tenor delle circostanze potrà minorarsi, come per esempio, per completar qualche Corpo in tempo di guerra, e specialmente allorchè la Recluta dia speranza di crescere. Sempre però deve ciò permettersi previa sovrana approvazione.

21. L' età delle Reclute dovrà essere di sedici a quarant' anni compiti in tempo di pace, e di sedici a quarantacinque in tempo di guerra, purchè coloro, che abbiano quest' ultima età, siano di una salute robusta, e possano servire per otto anni. A quelle, che non vogliano ingaggiamento, si farà sentire che questa circostanza lor sarà di merito particolare per essere preferite negli ascensi in eguaglianza di merito; senza però che la riferita cir-

costanza possa mai farle considerare come non ingaggiate, giacchè dovranno farsi tutti quegli atti, che in appresso si prescriveranno tanto per coloro, che ricevano danaio, quanto per quelli, che nell' impegnarsi a servire non vogliano danaio alcuno.

22. Sarà proibito di reclutar uomini, che sieno stati cacciati via da qualche Corpo dell' Esercito, persone sospette, infami, o quelle, che sieno ree di qualche delitto, o patiscano difetti, o infermità, che li rendano incapaci di servir nella Truppa. I Commissionati, che ingaggino questa sorta di gente, pagheranno di lor proprio conto tutte le spese; e gl' ingaggiamenti saranno nulli. Quelli però, che sieno stati licenziati da' varj Corpi come inutili, o incorrigibili, e si presentino per ingaggiarsi senza dichiarar questa loro circostanza, saranno condannati a tre anni di Presidio dal Consiglio di Guerra del Corpo, al quale si sieno arrolati di nuovo.

23. Si potranno ingaggiare coloro, che abbiano precedentemente servito, e che dopo aver terminato il tempo del loro impegno sieno stati nelle dovute forme congedati; purchè abbiano i requisiti necessarj per poter essere di nuovo reclutati; ma dovranno produrre un legittimo documento che non sieno stati congedati per inutili, o incorrigibili.

24. Chiunque ingaggerà un uomo, che sia già ingaggiato in un altro Corpo, o sia disertore di altro Corpo, soffrirà tutte le spese, che siansi cagionate in tale occasione. Se consti ch' egli ciò abbia fatto sapendo che quel-

l'uomo era disertore, o altrove ingaggiato, sarà benanche immediatamente tolto dalla Commissione, e soffrirà la pena stabilita nell' Art. XXIII. del Cap. XVIII. Parte II. dell' Ordinanza sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra. E se il Commissionato abbia cooperato, ed abbia egli indotto i riferiti disertori, o ingaggiati in altri Corpi, ad ingaggiarsi in quello, pel quale egli recluta, avendo di tali circostanze una piena cognizione, se sia Uffiziale, o persona nobile, o civile, sarà in oltre condannato a sei mesi di castello, e se sia Basso-Uffiziale, o soldato, sarà condannato a perdere la sua antichità, e dovrà servire quattro anni più del tempo del suo impegno.

25. In campagna non si potranno ingaggiare i disertori nemici, senza il permesso da ottenersi volta per volta dal Generale *in capite*. In tempo di guerra, ne' Corpi, che non si trovino sotto il comando di un Generale *in capite*, i disertori nemici non si potranno ingaggiare senza un espresso Real ordine.

26. I vetturini del treno di Artiglieria, e de' bagagli dell' Esercito non potranno ingaggiarsi, se non abbiano un documento legittimo che sieno stati congedati da dette Dipendenze non per inutilità, o per delitti.

27. Dovrà assolutamente proibirsi nella Reclutazione l' impiegar minacce, violenze, o soperchierie per far arrolar la gente. Ogni Recluta perciò avrà il tempo di un mese, per reclamare all' Ispettore contro tali, o altri illeciti mezzi, che si sieno adoperati per

farlo ingaggiare; e trovandosi giuste le sue reclamazioni, si faranno presenti a Sua Maestà; e quando sovranamente sia risoluto che si congedi, tutte le spese saranno a carico di chi abbia reclutato.

28. Gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, o soldati impiegati nella Reclutazione, nel contrattare gl' ingaggiamenti dovranno esser vestiti coll' abito uniforme del proprio Corpo; e quando i reclutanti non siano addetti a verun Corpo, dovranno aver il disegno dell' uniforme di quel Corpo, pel quale reclutino, e mostrarlo a chi s' ingaggi, dichiarandosi il nome, e la specie di truppa, nella quale si arroli.

29. In avvenire la durata degl' ingaggiamenti generalmente per ogni arma dell' Esercito sarà non minore di otto anni. Potrà quindi esser maggiore, aumentandosi a proporzione la regalia alla Recluta. Ne' Corpi di Truppe estere sarà permesso d' ingaggiare per un tempo non minore di cinque anni, ma in casi di assoluta necessità, e quando altrimenti riesca difficile la Reclutazione.

30. Per ogni Recluta, che si presenti in revista, si bonificherà al Consiglio di Amministrazione di ciascun Corpo la somma di dodici ducati. Con questo fondo dovrà generalmente supplirsi ad ogni spesa di Reclutazione di qualunque genere. Pe' Reggimenti, e Corpi stranieri questa somma sarà fissata con ordini particolari. Alla fine di ogni anno i Consigli di Amministrazione per mezzo degl' Ispettori renderanno conto alla Real

Segreteria di Stato, e Guerra di tutto ciò, che nel corso dell' anno siesi praticato riguardo alla Reclutazione, e delle somme ricevute, e di quelle, che siensi erogate. Se avanzi danaio, s' introiterà nel fondo del ramo Militare, e propriamente nel Deposito intangibile di Guerra, lasciandosi, ad arbitrio della citata Real Segreteria, una piccola somma al Consiglio di Amministrazione, che si porterà in introito nel conto seguente. Se nel corso dell' anno per ragioni straordinarie non bastasse la sola stabilita massa di dodici ducati per ogni testa, farà Sua Maestà liberare altre competenti somme a' Consigli di Amministrazione, secondo che la Maestà Sua giudicherà a proposito. Se però colla stabilita massa si facciano da qualche Consiglio di Amministrazione de' risparmj notabili, Sua Maestà, in vista de' conti, e delle Reclute fatte, darà sopra i risparmj quelle gratificazioni, che giudicherà convenienti; ed avrà particolarmente considerazione per tutti coloro, che siensi cooperati in vantaggio de' Reali interessi.

31. Sopra la gratificazione, che ciascun Commissionato prometterà dare ad ogni Recluta, ne riterrà sempre due terze parti, le quali saranno pagate alla Recluta dopo la sua ammissione al Corpo, e si pagheranno o in danaio, o in generi di equipaggio, che detta Recluta desideri; dovendo i Colonnelli, o Commissionati, ed i Capitani essere in ciò responsabili di qualunque menoma frode, che si usi alla Recluta, e che renderà assolutamente nullo il contratto d' ingaggiamento, a

danno di tutti coloro, che commettessero, consentissero, o non vietassero con una somma vigilanza tali frodi.

32. Sarà espressamente proibita negl' ingaggiamenti qualunque condizione di annullarsi l' ingaggiamento qualora la Recluta desse in suo cambio uomini, o danaio; come altresì non potrà farsi parola di altro soldo, ed averi se non di quelli stabiliti col regolamento de' 7. Febbrajo 1799.

33. Ogni Basso-Uffiziale, o Soldato destinato a reclutare pel proprio Corpo, e che ingaggi qualche Recluta per un altro Corpo, sarà subito richiamato, ed obbligato a servire due anni di più del tempo del suo impegno.

34. Una Recluta ingaggiata per un Corpo non potrà per nessun pretesto darsi ad altro Corpo, se non che col consenso della Recluta stessa, e del Corpo, pel quale erasi prima ingaggiata; altrimenti sarà nullo il secondo ingaggiamento.

35. I Commissionati della Reclutazione nel presentarsi gli uomini, che vogliano ingaggiarsi, lor faranno tutte quelle dimande, che convengano per assicurarsi che in essi concorrano i necessarj requisiti per potersi ingaggiare; e se dalle interrogazioni, o per altri lumi, che prenderanno, scoprano che taluno sia disertore, o ingaggiato in altro Corpo, o reo di qualche delitto, ne avvertiranno il Comandante militare, o l' autorità civile, onde quello sia subito arrestato, informandosene, per la via regolare, la Real Segreteria di Guer-

ra per la sovrana intelligenza.

36. Dopo che con interrogazioni, ed informazioni il Commissionato si sia ben assicurato ch' egli possa ingaggiar l' uomo, che gli si presenti, lo misurerà, e procederà a far tutto quello, ch' è necessario per l' ingaggiamento, di cui ne formerà l' atto secondo il modello (*B*), dando alla Recluta un Certificato di quest' atto secondo la forma (*D*).

37. L' atto dell' ingaggiamento dovrà esser firmato, o crocesegnato, in presenza di due testimonj, dalla Recluta; e 'l Certificato da darsi alla detta Recluta sarà firmato dal Commissionato. Senza tali formalità, l' ingaggiamento sarà nullo.

38. Fatto ciò, la Recluta dovrà essere visitata da un Chirurgo del luogo per osservarsi se sia marcata per delitti infamanti, o abbia infermità tali, che la rendano inammissibile al Real Servigio. Se non vi sia Chirurgo, dovrà l' Incaricato far tali osservazioni nel miglior modo, che gli riesca possibile, senza che mai la mancanza di Chirurgo gli serva di pretesto, nel caso che la Recluta si trovi inammissibile. I Consigli di Amministrazione stabiliranno le somme da pagarsi per tali visite a' Chirurgi.

39. Ogn' ingaggiamento dovrà essere ratificato avanti al Commissario di guerra, che vi sia nel luogo, ed in mancanza di questo, avanti al Comandante militare, o al Capo della giurisdizione pagana, se non vi sia Comandante militare. Se dal Certificato del Chirurgo si osservi che la Recluta non possa am-

mettersi, sarà formalmente dichiarato nullo l' ingaggiamento in presenza di una delle citate persone.

40. La mentovata ratifica dovrà farsi nello spazio di ventiquattr' ore; e se la Recluta nell' atto della ratifica reclami contro la validità del suo ingaggiamento, il Commissario di Guerra, o altri, che debba far la ratifica, la sospenderà; verificherà i fatti; e trovando giuste le reclamazioni, ne renderà conto alla Real Segreteria di Guerra, assicurandosi intanto della Recluta.

41. Tutte le Reclute, che si facciano nel luogo stesso, dove si trovi il Corpo, si faranno colle stesse formalità prescritte di sopra; ma stando il Corpo in marcia, la ratifica si farà dal Colonnello, o Comandante di esso.

42. Sarà espressamente proibito, sotto severe pene, che i Commissionati di reclutare per varj Corpi si perturbino nelle loro operazioni, o impediscano a vicenda con promesse più vantaggiose, che uno di essi faccia a coloro, co' quali stia contrattando altro Commissionato; potendosi ciò fare quando, senza verun maneggio, a questo non riesca di convenire con coloro, che vogliono ingaggiarsi, ed apertamente vi rinuncii. Accadendo controversie, per ragion d' ingaggiamento, tra Commissionati, o tra questi, e le Reclute, si decideranno dal Commissario di Guerra locale, o viciniore, se vi sia, o dal Comandante militare del luogo, o più vicino al luogo, dove si trovino i Commissionati.

43. Subito che siesi ratificato un ingaggiamento, dovrà il Commissionato rimetterne copia dell'atto, secondo il modello (*E*), al Preside della Provincia, o al Commissario della Campagna se recluti in Terra di Lavoro, o al Direttore generale di Polizia se recluti nella Città di Napoli, inviando contemporaneamente l'atto suddetto al Comandante del Corpo, pel quale stia reclutando. Il Preside farà prendere le informazioni accennate in detto modello, e trasmetterà la mentovata copia colle dette informazioni direttamente al Colonnello, o Comandante del Corpo, cui appartenga la Recluta; tenendo un esatto registro di tutte le riferite copie, per tutto ciò, che possa occorrere. Ne' Corpi si avrà una vigilanza particolare sopra le Reclute, sintanto che non si abbiano le informazioni del Preside, del Commissario della Campagna, o del Direttore di Polizia della Città di Napoli. Ne' Presidj della Toscana, e nella Giurisdizione di Longone le copie degli atti di Reclutazione i Commissionati le manderanno, rispettivamente, al Comandante di Orbetello, ed al Comandante di Longone, i quali prontamente proccureranno le informazioni richieste, e le trasmetteranno ai Capi de' Corpi. Nella Sicilia i Commissionati spediranno le copie degli atti di Reclutazione ai Capi delle giurisdizioni pagane locali, ed all' Avvocato Fiscale della Gran Corte, i quali dovranno subito prendere le dovute informazioni, ed inviarle ai Capi de' Corpi.

44. Le Reclute si manderanno a' Reggi-

menti, o Corpi da' rispettivi Commissionati a tenor delle particolari Istruzioni de' Consigli di Amministrazione; e facendole scortare da Uffiziali, Bassi-Uffiziali, o Soldati veterani, o da altre Reclute, che sieno sicure.

45. In tempo di guerra, se un Corpo sia destinato in Campagna, le sue Reclute s' invieranno al Deposito, che sarà stabilito in un luogo da destinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

46. Ogni Commissionato, pria di far partire una Recluta, osserverà se sia ben fornita di vesti, e calzatura, da poter fare il viaggio; e trovando necessario di fornirla di qualche genere, glie lo farà comperare sull' ingaggiamento, notando sull' Itinerario i generi, che porti ogni Recluta.

47. Pria che la Recluta parta se le farà un esatto conto di ciò, che abbia ricevuto in danari, o in generi, e di ciò, che avanzi, e debba ricevere al suo arrivo al Corpo. Nel farla partire si consegnerà ad un Basso-Uffiziale, o vecchio Soldato, il quale giornalmente le somministrerà il *prest*, durante il viaggio.

48. Tutt' i Commissionati della Reclutazione, ed i varj Consigli di Amministrazione dovranno andare con perfetta armonia nel darsi vicendevolmente ajuto in tutto ciò, che riguardi la marcia delle Reclute per trasferirsi al proprio Corpo, e con tali vicendevoli soccorsi far degli risparmj, per quanto sia possibile.

49 Gl' Itinerarj per la marcia delle Reclu-

te saranno conformi al modello (*F*); ed in vista de' medesimi si faranno liberamente passare, purchè non commettano eccessi, o delitti, pe' quali si dovessero arrestare.

50. Se la Recluta abbia roba, che non possa condur seco, la lascerà al Commissionato riscuotendone ricevuta; e dovrà esser cura di costui di fargliela pervenire al Corpo, dirigendola al Quartiermastro. Se però la roba sia talmente usata, che non valga la pena d'inviarla alla Recluta, potrà il Commissionato col consenso della stessa Recluta venderla, e darne, o spedirne la somma, che ne ritragga, alla mentovata Recluta, alla quale per regola generale non si dovrà dare, che quanto meno si possa di roba, e di danaio pel viaggio, affinchè si abbia un pegno del suo sicuro arrivo al Corpo.

51. Non si spedirà mai veruna Recluta se non sia scortata da un Basso-Uffiziale, o Soldato veterano, o altro soggetto di piena fiducia, il quale non dovrà per nessun pretesto lasciar mai sola la Recluta, che deve accompagnare, nè dovrà variare l'Itinerario datogli. Allorchè per accidenti inopinati bisognino soccorsi di danaio, od altro per continuare il viaggio, coloro, che conducono le Reclute, dovranno mostrar detto Itinerario a' Comandanti militari, Capi delle Giurisdizioni pagane, o altri Commissionati di reclutare, che trovino per istrada, per far rilevare ad essi i mezzi, che abbiano avuto per fare il viaggio, e le cagioni, che li abbiano esauriti; affinchè persuasi della necessità di dar lo-

ro soccorso, glie lo diano per conto del Reggimento, o Corpo, cui appartengano le Reclute.

52. Dalle autorità militari e civili, si darà a coloro, che conducano le Reclute, tutto il braccio forte, che occorra in caso di bisogno per arrestar tanto le Reclute, che tumultuassero, o commettessero altri eccessi, quanto quelli, che le subornassero.

53. Se qualche Recluta si ammalasse per istrada, colui, che la conduca, dopo essersi assicurato che non possa continuare il viaggio, solleciterà il Governator militare, o l' Autorità politica, perchè l' infermo sia ricevuto, e curato in qualche Spedale civico, e poi spedito al Corpo con qualche sicura scorta.

54. Quando accada che per qualche motivo d' infermità, od altro si debba lasciare in dietro una Recluta; in tal caso la scorta, o chi la comandi, dovrà comunicare al Governator militare, o all' Autorità Civile, o al Commissionato di reclutare per altri Corpi, che si trovi sul luogo, tutte le istruzioni necessarie per far giungere al Corpo la Recluta; la quale non si dovrà far partire, se non che colle stesse regole, colle quali debbonsi spedir le Reclute da coloro, che le ingaggiano, e che di sopra sono prescritte. A queste Reclute, che restino per la via, si daranno nel partire i corrispondenti Itinerarj per farle giungere al Corpo a' Comandanti militari se vi sieno, o da altri Commissionati di reclutare, che vi sieno sul luogo, o dalle Autorità politiche in

mancanza de' primi; e si daranno inoltre alla loro scorta que' soccorsi, che sieno di precisa necessità per continuare il viaggio, a conto de' rispettivi Consigli di Amministrazione.

55. Le Reclute, e le loro scorte debbono nel viaggio, per condursi al proprio Corpo, esser considerate come qualunque Particolare, ed in conseguenza pagar tutto quello, che lor occorra. Dovranno però i Governanti delle Università facilitar loro tutt' i mezzi, onde ricevano quell' ospitalità, che maggiormente si deve a coloro, che si dedicano alla difesa dello Stato, e non paghino per quello, che lor bisogni, se non il giusto prezzo, come gli abitanti del luogo; dovendo i detti Governanti essere responsabili di ogni soperchieria, che riguardo a ciò si facesse alle Reclute; come lo dovranno essere le scorte di queste di ogni violenza, che ricevessero le Università dalle Reclute suddette.

56. Se una Recluta diserti nel viaggio, colui, che la conduca, ne darà immediatamente avviso a tutt' i Governatori vicini, al Preside Provinciale, e ad altre Dignità, che stimi convenienti, rimettendo loro la filiazione della Recluta, onde ne proccurino l' arresto, pel quale si dovranno subito prestare efficacemente tutte le autorità militari, e civili. Sarà poi cura dell' Incaricato della scorta il giustificar la propria condotta per l' evasione della Recluta.

57. Le Reclute andranno addirittura nel Quartiere del proprio Reggimento, o Corpo, dove un Ajutante destinerà la Compagnia, o

il luogo, nel quale debbano dormire. Il giorno seguente lo stesso Ajutante le farà visitare dal Chirurgo maggiore, il cui rapporto della visita fatta a tali Reclute si rimetterà al primo Maggiore. La visita delle Reclute dovrà farsi colla massima decenza, ed alla presenza del solo riferito Ajutante.

58. Il primo Maggiore, dopo aver letto il rapporto del Chirurgo maggiore, e tutte le carte relative alle Reclute rimesse, se le farà presentare; le misurerà; ne farà registrare la filiazione; ed all' ora della guardia le farà presentare agli altri Uffiziali superiori, ed al Colonnello, o Comandante del Corpo, il quale, non trovando ostacolo, le ripartirà alle diverse Compagnie, dove si presenteranno a' rispettivi Capitani, che le distribuiranno alle varie squadre, in cui immediatamente si vestiranno dell' abito uniforme del Corpo, facendosi vendere gli abiti paesani, che avessero.

59. I Capitani si prenderanno la massima cura, perchè le Reclute sieno ben trattate da' nuovi loro compagni, e prendano amore alla professione, che abbracciano; e perchè sempre vi s' invigili particolarmente dagli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali; a qual uopo saranno distinte con una piccola R di trina bianca, o rossa, in opposizione al color dell' uniforme, sul braccio sinistro, sin tanto che non sieno ben istruite in tutt' i doveri, ed esercizj militari, che deve sapere un Soldato.

60. Ne' luoghi, dove si trovi presente l' Ispettore, dovranno le Reclute, dopo essere state presentate al Colonnello, o Comandan-

te, presentarsi all'Ispettore, e dopo l'approvazione di costui distribuirsi alle Compagnie.

61. Dopo essersi registrate al Reggimento, o Corpo le filiazioni delle nuove Reclute, dovranno queste esser condotte al Commissario di Guerra incaricato della rivista del Corpo, ed al quale si esibiranno le copie delle rispettive filiazioni, ed atti d'ingaggiamento, colle notizie de' giorni, in cui si sieno ingaggiate, ed in cui sieno giunte al Corpo. Se il Commissario di Guerra non risieda nel luogo dove si trovi il Corpo, le riferite Reclute gli si presenteranno nel giorno della rivista.

62. Il Consiglio di Amministrazione dopo aver osservato gli atti d'ingaggiamento, e le note delle spese fatte per le Reclute, farà liberare a' rispettivi Capitani le somme, che avanzino le dette Reclute, ed alle quali si pagheranno da' suddetti Capitani in più volte, proccurando che s'impieghino in compra di generi di equipaggio, di cui possano le Reclute aver bisogno.

63. Gl'Ispettori stabiliranno le regole, che per mezzo de' varj Consigli di Amministrazione si debbono serbare da' varj Commissionati, perchè con uniformità, chiarezza, ed esattezza si tengano tutt'i libri, e registri appartenenti alla corrispondenza per la Reclutazione, ed alla contabilità.

64. Ogni Basso-Uffiziale, o Soldato, che pria di terminare il tempo del suo impegno dimostri poter riuscire utile al Real Servizio il conservarlo, potrà ringaggiarsi, benchè non

abbia terminato il detto tempo del suo impegno; e tale ringaggiamento potrà farsi per due o più anni, oltre il tempo dell' ingaggiamento. Per ogni due anni di ringaggiamento si daranno al Basso-Uffiziale, o Soldato, che si ringaggi, trenta carlini. Tali ringaggiamenti si faranno secondo il modello *(G)*.

65. In tempo di Guerra non si darà congedo a verun Basso-Uffiziale, o Soldato, benchè abbia terminato il tempo del suo impegno; ma nel tempo, che serva di più, gli si pagherà la rata di ringaggiamento a ragion di trenta carlini ogni due anni, e detta rata si pagherà esattamente alla fine di ogni mese.

Il RE approva questo Regolamento di Reclutazione; e vuole che si osservi, ed abbia vigore come una parte delle Reali Ordinanze. Palermo 23. Settembre 1800.

GIOVANNI ACTON.

(A)

IL RE

Sulla dimanda del Consiglio di Amministrazione del
essendosi degnato il RE di dar l' incarico a
di promuovere
la Reclutazione pel detto Corpo in
Provincia di e suoi circondarj, (o nel Val o nella Isola o ne' Presidi della Toscana, o nella Giurisdizione di Longone) con dover il medesimo incaricato in un tal disimpegno scrupolosamente seguire quanto trovasi prescritto nel Regolamento emanato per la Reclutazione dell' Esercito in data de' 23. Settembre 1800., e nelle particolari Istruzioni, che gli saranno date dal mentovato Consiglio di Amministrazione; comanda Sua Maestà che il Preside, il Commissario della campagna, i Capi Militari, e Politici, e Governatori, che si trovino nel luogo, nel quale il suddetto
debba impiegarsi per eseguir il citato incarico, gli facilitino, o somministrino tutt' i mezzi per la buona riuscita della commissione, a tenor di quanto è prescritto nel riferito Regolamento. Nel Real Nome ec.

Porta egli seco in tale commissione *(quì si porranno i nomi, e qualità di coloro, che saranno incaricati di reclutare sotto i suoi ordini)*.

Ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione numero atti stampati d' ingaggiamento, per renderne conto *(quì si porrà la firma del Presidente del detto Consiglio*.

(B)

Io sottoscritto N. N. m' impegno, e mi obbligo spontaneamente di servire il RE in qualità di (*Soldato*, *Artigliere &c.*) durante il tempo di anni, a condizione di ricevere il mio congedo dopo spirato il detto tempo, a tenor delle Reali Ordinanze; avendo ricevuto per ingaggiamento la somma di ducati in contanti, ed un biglietto per pagarmisi quella di ducati nel giungere al Reggimento di nel quale mi sono impegnato di servire.

Dichiaro non avere alcuna infermità, che m' impedisca di servire il RE, e non esser ingaggiato in altra Truppa; e prometto di servire con fedeltà, ed onore, e di condurmi in tutte le occasioni da bravo Soldato.

Certifico esser nato in Provincia di (o altro luogo) esser figliuolo di e di , e di aver l' età di

Dato in a dì

Firma della Recluta; e se non sappia scrivere dovrà far un segno di Croce, che sarà contestato dalla firma di due testimonj.

Nota. *Si proccurerà di spiegare le qualità, e la dimora del Padre, della Madre, e di qualche più stretto parente della Recluta.*

Filiazione.

Il suddetto N. N. ha la statura di cinque piedi, e linee, i capelli gli occhi il naso la bocca il mento &c.

Io sottoscritto N. N. Chirurgo dimorante in certifico aver visitato il suddetto N. N., e non aver ritrovato in esso veruna infermità, che gl' impedisca di servire il RE, nè veruna marca d' infamia *(in caso contrario dirà le sue osservazioni)*. Dato in a dì

Ratifica.

Noi N. N. avendo letto quest' ingaggiamento in presenza della Recluta N. N., questa ha dichiarato non aver cosa, per la quale possa reclamar contro al medesimo, ed essere effettivamente sua volontà di servire il RE nel Reggimento di . Dato in

NOTA. *Tutte le Date si dovranno scrivere in lettere, e non in numeri*.

(C)

N. N. Colonnello, o Comandante del Reggimento di

Certifico che N. N. dell' età di anni , nato in Provincia di (o altro luogo) è stato ingaggiato per servire in detto Reggimento da N.N. in . Ma essendosi osservato ch' egli non si possa ammettere per motivo (*si accennerà il motivo*), e perciò essendosi dichiarato nullo il suo ingaggiamento, gli è stato permesso di ritirarsi dove più gli aggrada; essendoglisi pagata la somma di ducati, e grana per potersi restituire al luogo suddetto, dove fu ingaggiato. Dato in

(D)

Certifico io sottoscritto che **N. N.** della Città, o Terra di Provincia di (o altro luogo) , si è ingaggiato da me per servire nel Reggimento di pel corso di anni, da cominciare dal giorno del suo arrivo al riferito Corpo; e che per detto ingaggiamento gli ho promesso la somma di ducati; per cui avendogli pagato in contanti ducati, e grana, gli si deve la somma di ducati, e grana, che gli sarà pagata, in vista del presente, al suo arrivo nel mentovato Corpo. Dato in a dì

NOTA. *Questo Certificato rimarrà sempre nelle mani della Recluta; e soltanto il Quartiermastro vi noterà di aver pagato alla medesima il resto del suo ingaggiamento.*

Se la Recluta abbia lasciato al Commissionato della Reclutazione degli effetti, perchè se le spediscano al Corpo, anche questi si noteranno nel Certificato; e 'l Quartiermastro vi attesterà poi di averli consegnato alla Recluta. Egualmente si noteranno in questo Certificato i generi di Vestiario, che seco porti la Recluta.

(E)

Reggimento di

In guarnigione a

N. N. della Città, o Terra di Provincia di (o altro luogo) figliuolo di , e di , si è ingaggiato per servire in detto Reggimento, ed ha dichiarato non soffrire alcuna infermità, che gl' impedisca di servire il RE, e non essere ingaggiato in verun' altra Truppa. La sua filiazione è la seguente:

Faccia
Occhi
&c.

Si dimanda	*Risposte da farsi dal Preside della Provincia, o Commessario della Campagna, o Direttor di Polizia, o Comandante di Orbetello, o Comandante di Longone, o Capo della giurisdizione pagana, o Avvocato Fiscale della Gran Corte nella Sicilia.*
Se il medesimo abbia asserito il vero circa il nome, e il luogo della sua nascita.	
Se nel suo paese sia noto ch' egli soffra qualche infermità.	
Se sia stato marcato per delitti, o abbia sofferto pene infamanti.	

Se sia fuggitivo.

Se abbia servito in qualche Truppa; o ne sia stato congedato formalmente; o pur si sospetti esser disertore.

Da qual tempo si trovi fuor del proprio paese.

Se sia ammogliato.

(F)

N. N. Alfiere del Reggimento di
ed incaricato della Reclutazione per detto Corpo in Provincia di (o altro luogo)

Dovendo N. N. dell' età di anni, statura capelli, e ciglia di color &c. il quale si è ingaggiato per detto Reggimento, partire domani per raggiungere il proprio Corpo, che trovasi a tenendo il seguente Itinerario, cioè:

Da a
Da a
Da a

Perciò prego che il medesimo N. N. si lasci passare liberamente, purchè segua esattamente la detta strada indicatagli, dovendo in caso contrario essere arrestato, per punirsi a tenor delle Reali Ordinanze; nell' intelligenza di essergli prescritto di non recare nel suo viaggio veruna molestia, o disturbo, conducendosi da bravo, e degno Soldato, e mantenendosi colla somma di ducati, e grana, che a tal oggetto gli ho somministrato. Dato in

(G)

Compagnia

Reggimento di

Ringaggiamento per anni

N. N. nato in dell' età di anni, statura di ingaggiato il dì , e giunto al Reggimento il dì si trova nel anno del suo impegno di servire, o del suo primo, secondo &c. ringaggiamento. Il medesimo N.N. è un buon soggetto, e desidera ringaggiarsi per anni, dandoglisi per questo ringaggiamento ducati, e grana
Dato in

Firma del Comandante della Compagnia.

E' conforme al registro delle filiazioni.

Firma del Quartiermastro

V.B. del Maggiore.

Ho visitato il riferito soggetto, e stimo che possa continuare il servizio.

Firma del Chirurgo Maggiore.

Si ringaggi come sopra.

Firma del Colonnello, o Comandante.

V. B. dell' Ispettore.





